



La Corte costituzionale austriaca cancella il divieto di assistenza al suicidio*

di **Andrea De Petris****

La Corte costituzionale austriaca ha dichiarato incostituzionale il divieto di qualsiasi forma di assistenza al suicidio senza eccezioni, mentre rimane punibile l'uccisione su richiesta.

Con una sentenza emanata l'11 dicembre ([G 139/2019](#)), la Corte costituzionale ribalta la punibilità del reato di "suicidio assistito" ("*Hilfeleistung zum Selbstmord*"), in quanto in violazione del diritto all'autodeterminazione. Secondo i Giudici costituzionali, sarebbe incostituzionale vietare senza eccezioni qualsiasi tipo di assistenza al suicidio. In attesa che l'abrogazione del suicidio assistito entri in vigore il 1° gennaio 2022, la decisione lascia tempo al Legislatore per adottare misure contro possibili abusi nella gestione di una materia così complessa e delicata.

La questione di costituzionalità era stata posta rispetto al contenuto degli artt. [77](#) e [78](#) del Codice Penale austriaco, con i quali erano finora proibiti l'eutanasia attiva (cd. Uccisione su Richiesta - "*Tötung auf Verlangen*", ad es. nel caso in cui un medico somministri un farmaco letale su esplicita richiesta del paziente) ed il suicidio assistito, reati entrambi punibili con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni di carcere. Quattro ricorrenti - tra cui due persone gravemente malate ed un medico - hanno ritenuto tali divieti incostituzionali, per diversi motivi, e hanno quindi chiesto alla Corte costituzionale l'abrogazione dei due articoli del Codice penale: a giudizio dei ricorrenti, infatti, le disposizioni normative impugnate costringerebbero le persone sofferenti a subire condizioni degradanti o - sotto la minaccia di una punizione per chi intendesse fornire loro assistenza nel porre fine alla loro esistenza - a ricorrere all'eutanasia all'estero.

La sentenza accoglie le posizioni dei ricorrenti, statuendo che l'espressione "o lo aiuta a farlo" ("*oder ihm dazu Hilfe leistet*") contenuta nell'art. 78 del Codice Penale vada ritenuta incostituzionale, in quanto viola il diritto all'autodeterminazione dell'individuo,

* Contributo sottoposto a *peer review*.

** Docente di Diritto Costituzionale, Università "Giustino Fortunato", Benevento

dal momento che il reato configurato nella disposizione citata vieta di fatto ogni forma di assistenza in qualsiasi circostanza. La decisione della Corte costituzionale individua il proprio fondamento nel diritto dell'individuo alla libera autodeterminazione, in particolare rispetto al rapporto tra questa ed un divieto di assistenza al suicidio generalizzato e senza eccezioni. In un passo decisivo della sentenza si legge infatti che “tale diritto alla libera autodeterminazione comprende il diritto a plasmare la propria vita e il diritto a morire con dignità. Il diritto alla libera autodeterminazione comprende anche il diritto della persona intenzionata a morire di chiedere l'assistenza di un terzo disposto a farlo. Il divieto di suicidio con l'assistenza di terzi può costituire un'ingerenza particolarmente rilevante rispetto al diritto dell'individuo alla libera autodeterminazione. Se la decisione di suicidarsi si basa sulla libera autodeterminazione dell'interessato, ciò deve essere rispettato dal Legislatore”.

Di conseguenza, non fa differenza se, nel quadro della propria autonomia di scelta di un trattamento sanitario, il paziente rifiuti cure mediche in grado di mantenerlo in vita, intenda proseguire la propria vita, o se, in caso di persona con tendenze suicide, desideri porre fine alla propria esistenza con l'aiuto di un terzo esercitando il citato diritto all'autodeterminazione. Il fattore decisivo, in tutti i casi indicati, è per l'appunto che in ciascuna fattispecie la specifica decisione del soggetto interessato venga adottata sulla base di una libera autodeterminazione.

Secondo i Giudici costituzionali, il fatto che l'art. 78 par. 2 del Codice Penale vieti qualsiasi forma di assistenza al suicidio si pone dunque in contraddizione con la centralità della libera autodeterminazione, che trova riscontro sia nella libertà di scelta del trattamento sanitario, riconosciuta dal dettato costituzionale, sia nell'art. 49a par. 2 della Legge sui Medici (*Ärztegesetz*) del 1998, secondo il quale al medico, che è tenuto ad assistere i moribondi che sono stati da lui accettati per provvedere alle loro cure nel rispetto della loro dignità, “è consentito anche nel caso di persone in punto di morte adottare misure nell'ambito di indicazioni mediche palliative, il cui beneficio nell'alleviare i dolori e le agonie più gravi superi il rischio di accelerare la perdita di funzioni vitali”. Pertanto, se, da un lato, il paziente può decidere se la sua vita venga salvata o prolungata da un trattamento medico e, dall'altro, l'art. 49a della Legge sui Medici accetta anche la morte prematura di un paziente nell'ambito di un trattamento medico, non può ritenersi legittimo vietare alla persona intenzionata a morire di essere assistita nel proprio suicidio da un terzo soggetto, negando senza eccezioni un diritto all'autodeterminazione in una fattispecie tanto grave e dolorosa per l'individuo direttamente interessato.

La Corte costituzionale non ignora il fatto che la libera autodeterminazione sia influenzata anche da una varietà di circostanze sociali ed economiche: di conseguenza,

essa rileva un obbligo per il Legislatore di prevedere misure per prevenire abusi, in modo che l'interessato non assuma la decisione di suicidarsi sotto l'influenza di terzi. Indurre qualcun altro a suicidarsi rimane infatti punibile (primo reato sancito dall'art. 78 del Codice Penale), mentre la decisione di uccidersi con l'aiuto di un terzo è garantita dalla tutela dei diritti fondamentali solo ove, come già menzionato, essa sia assunta liberamente e senza condizionamenti esterni alla volontà del soggetto direttamente interessato: una condizione che non è sempre soddisfatta fin dall'inizio, e che può infatti porsi come componente decisiva del reato di "istigazione" ("*Verleiten*").

Non viene di contro giudicata ammissibile l'impugnazione dell'art. 77 del Codice Penale (che prevede il citato reato di "Uccisione su Richiesta"): secondo la Corte costituzionale, in caso di abrogazione della norma in questione, l'uccisione di una persona su richiesta resterebbe punibile quale omicidio o omicidio colposo. L'abrogazione della norma in questione non farebbe dunque venir meno le preoccupazioni dei ricorrenti in merito al dettato dell'art. 77 del Codice Penale, inducendo i Supremi giudici a considerare eccessivamente limitata la motivazione del ricorso.

Il fattore decisivo per la depenalizzazione del suicidio assistito da parte dei Giudici costituzionali è stato in ogni caso il diritto all'autodeterminazione sancito dalla Costituzione. Secondo il Presidente della Corte Christoph Grabenwarter, intervenuto con una conferenza stampa (a cui è possibile assistere attraverso questo [link](#)) per spiegare le motivazioni della sentenza in oggetto, "il diritto alla libera autodeterminazione comprende sia il diritto di plasmare la propria vita che il diritto di morire con dignità". La libera autodeterminazione comprende la decisione su come organizzare e gestire la propria esistenza, ma al tempo stesso, ha ricordato Grabenwarter, "comprende anche la decisione dell'individuo se e per quali motivi porre fine alla propria vita in modo dignitoso. Tutto questo dipende dalle convinzioni e dalle idee di ogni individuo e rientra nella sua autonomia", ed "il diritto alla libera autodeterminazione include anche il diritto del suicida di cercare l'aiuto di un terzo (disposto a farlo)".

Il divieto di eutanasia attiva, cioè il divieto di "uccidere su richiesta", non viene invece revocato, anche per motivi formali: laddove i giudici costituzionali avessero abrogato questa disposizione (il già più volte citato art. 77 del Codice Penale), l'eutanasia sarebbe perseguita come omicidio. Ciò comporterebbe una sanzione significativamente più elevata della situazione vigente, con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni. Tuttavia, in conclusione del suo intervento Grabenwarter ha anche sottolineato come le ragioni per l'abrogazione del divieto di suicidio assistito non

avrebbero potuto essere facilmente trasferite alla questione della costituzionalità del divieto di “uccidere su richiesta”.

La questione passa ora all’attenzione del Legislatore, che ha tempo fino al 31 dicembre 2021 per emanare una nuova disciplina della materia in conformità delle prescrizioni indicate dalla sentenza in commento: ove ciò non accadesse, dal 1° Gennaio 2022 si attiverrebbero le abrogazioni statuite dalla Corte costituzionale.

ELEZIONI

VITTORIA DELLA SPÖ NELLE ELEZIONI PER L’ASSEMBLEA COMUNALE DI VIENNA

Tutte le forze politiche festeggiano un aumento di consensi nelle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Comunale della Capitale austriaca dell’**11 ottobre**, ad eccezione del partito nazional-liberale FPÖ, che perde voti in modo massiccio, mentre il suo ex leader Heinz-Christian Strache, ora candidato con una lista propria, manca l’ingresso nel Consiglio Comunale di Vienna. Notevole *performance* personale per il Sindaco uscente, il socialdemocratico Michael Ludwig, il quale ha ottenuto un trionfo nella sua prima apparizione come primo candidato della SPÖ viennese, conquistando il 41,62% di voti, un risultato migliore anche di quello ottenuto dal suo predecessore Michael Häupl nelle precedenti elezioni del 2015. Anche i Verdi festeggiano un successo, avendo raggiunto il 14,8% dei suffragi, corrispondenti a un aumento di quasi tre punti percentuali rispetto al 2015, e registrando così il miglior risultato cittadino del partito ambientalista. L’ÖVP (Partito Popolare austriaco) del Cancelliere Federale Sebastian Kurz, che proveniva dal risultato fortemente negativo del 9,2% del 2015, con il candidato e attuale Ministro delle Finanze Gernot Blümel ha ottenuto il maggior incremento di consensi tra tutti i partiti in gara (20,4%, + 11,2%), attestandosi come seconda forza politica della Capitale, probabilmente anche grazie ad un travaso di voti a danno della FPÖ. Il *Freiheitliche Partei Österreich* si è sgretolato nelle prime elezioni viennesi seguite all’*Affare Ibiza* (V. Sezione Corti), precipitando al 7,7% dei consensi, pari ad un calo di 23 punti percentuali rispetto al 2015. L’FPÖ finisce così addirittura dietro ai liberali di Neos, scendendo dal secondo al quinto posto nella graduatoria cittadina dei partiti. Neos, dal canto suo, conquista il 7,4% dei suffragi, con un aumento di 1,7 punti percentuali in confronto al 2015, ciò che rende il partito liberale un possibile partner di coalizione per la prima volta, nella sua storia: un’alleanza “rosso-rosa” con i socialdemocratici della SPÖ assicurerebbe infatti una comoda maggioranza 56 seggi su 100 nell’Assemblea cittadina. *Debacle* per Heinz-Christian Strache, ex leader della FPÖ, che con la sua lista Team HC si ferma al 3,7% dei consensi, al di sotto della soglia di sbarramento del 5%, e non guadagna alcun seggio. Il **24 novembre**, come da indiscrezioni, viene effettivamente sancita un’alleanza di governo tra i socialdemocratici della SPÖ ed i liberali di Neos a sostegno di una Giunta di coalizione guidata dal confermato Sindaco Michael Ludwig. Da segnalare, infine, il calo di partecipazione al voto, passato dal 74,7 al 65,3% degli aventi diritto.

PARLAMENTO

AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE SULLE EPIDEMIE

Il Parlamento austriaco ha approvato una modifica della [Legge sulle Epidemie](#) del 1950. Gli obiettivi principali della modifica ([Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950, das Tuberkulosegesetz und das COVID19-Maßnahmengesetz geändert werden](#) - BGBl. I Nr. 104 del 25/9/2020) sono:

- garantire le condizioni affinché tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso di informazioni rilevanti rispetto all'individuazione di contatti internazionali per la diffusione del Covid 19 mettano tali informazioni a disposizione anche del Ministero Federale degli Affari Sociali, della Sanità, dell'Assistenza e della Protezione dei Consumatori (BMSGPK) in quanto massima autorità in materia sanitaria;

- creare una base giuridica che consenta alle imprese, agli organizzatori di eventi e ai club sportivi di conservare i dati di contatto ad es. di ospiti, visitatori e sportivi il cui trattamento sia stato espressamente autorizzato, per un periodo di 28 giorni, al fine di poter rintracciare le informazioni rilevanti per le autorità sanitarie in caso di indagine ambientale;

- sollevare i tribunali dall'onere del controllo di legittime misure restrittive della libertà, dal momento che gli interventi con finalità di prevenzione devono rappresentare una condizione ineludibile per lo svolgimento di eventi, che possono anche essere controllati in loco dalle autorità competenti;

- creare una regolamentazione uniforme plurilivello rispetto alla catena di responsabilità stabilita nella Legge sulle Epidemie e nella [Legge sulle Misure anti COVID 19](#);

- istituire una chiara base giuridica per la regolamentazione dell'accesso ai luoghi pubblici e specificare le competenze per l'emanazione di ordinanze ai sensi della Legge sulle Misure anti Covid-19;

- chiarire la portata delle disposizioni penali contenute nella Legge sulle Misure anti Covid-19 e ridurre il livello delle sanzioni ivi contenute.

NUOVA LEGGE CONTRO L'ODIO IN RETE A PARZIALE RISCHIO DI INCOSTITUZIONALITA'

Nei piani del GOVERNO, la nuova Legge contro l'Odio in Rete ([Hass-im-Netz-Bekämpfungsgesetz – HiNBG](#)) pubblicata il **23 dicembre** (BGBl. I del 23/12/2020) avrebbe dovuto obbligare le aziende informatiche attive a livello mondiale come Facebook e Twitter a rimuovere i contenuti illegali sui loro servizi entro 24 ore. In realtà, però, una parte rilevante della legge non avrà probabilmente alcun effetto, in quanto risulta contraria al diritto comunitario. La Commissione UE ha comunicato tali rilievi in un'osservazione compresa nell'ambito della procedura di notifica del Governo Federale. Il pacchetto normativo approvato su iniziativa del GOVERNO è composto da due parti: Il Ministero della Giustizia, guidato dalla esponente Verde Alma Zadiç, ha redatto la "*Hass-im-Netz-Bekämpfungsgesetz*", che regola principalmente la lotta contro i contenuti illegali in Rete. Contestualmente, il Ministero per la Costituzione guidato da Karoline Edtstadler, rappresentante della ÖVP, ha curato la parte della norma sulle piattaforme di comunicazione on line, che obbliga queste ultime a dotarsi di sistemi di *reporting* sui contenuti ospitati sui propri servizi. La seconda parte della legge rischia di incontrare gravi problemi di applicabilità, soprattutto al di fuori dell'Austria, poiché viola la [Direttiva UE 2000/31/CE sul Commercio Elettronico](#). La Direttiva in questione prevede che i fornitori di servizi su internet siano soggetti solo alla

legge del Paese in cui detengono la loro sede legale: di conseguenza, l’Austria non dovrebbe prevedere requisiti più severi rispetto al Paese di origine del rispettivo operatore, secondo le osservazioni dell’avvocato Lukas Feiler dello studio legale Baker McKenzie. Nel suo commento sul principio del Paese d’origine, la Commissione scrive: “Tuttavia, la proporzionalità della restrizione rispetto all’obiettivo perseguito, e in particolare la possibilità che misure meno restrittive possano portare allo stesso risultato politico, non sono state giustificate” dalle autorità austriache. Inoltre, sebbene la Direttiva UE preveda eccezioni in casi urgenti, che anche il Governo tedesco ha invocato per giustificare la propria legislazione in materia, nella nota della Commissione sulla normativa austriaca si legge che le condizioni per l’emanazione d’urgenza non sarebbero giustificate nel caso della legge in oggetto. Di conseguenza, la Commissione conclude che le autorità austriache “non hanno rispettato i requisiti della Direttiva che consentirebbero una deroga al principio del Paese d’origine”. Non è ad ogni modo affatto certo che si possa avviare una procedura d’infrazione, prevista nel caso in cui uno Stato membro non rispettasse il Diritto dell’Unione, ed anzi nel complesso la Commissione Europea sostiene il progetto normativo austriaco. Ma anche se non risultassero procedure d’infrazione, è improbabile che le regole approvate dal Parlamento austriaco possano applicarsi senza eccezioni nella pratica, così è possibile che piattaforme social come Facebook e Google proveranno a reagire in via giudiziaria, ed in effetti i tribunali austriaci che si occupano delle richieste di cancellazione dovrebbero disapplicare la legge austriaca a causa del primato dell’applicazione della citata Direttiva UE. La legge in commento si applicherebbe quindi solo alle imprese austriache - sebbene anche questo aspetto risulti per alcuni discutibile, in quanto discriminerebbe i fornitori austriaci e potrebbe quindi violare il principio di uguaglianza della Costituzione.

La legge, che entrerà in vigore già nel gennaio 2021, richiederebbe in realtà alle piattaforme online di rimuovere i contenuti illegali entro 24 ore dalla segnalazione - o sette giorni in casi incerti. Questo vale per le aziende con più di 100.000 utenti o un fatturato annuo superiore a € 500.000. L’*Authority* austriaca per le Comunicazioni ha il compito di perseguire le violazioni sistematiche in materia e punirle con multe fino a dieci milioni di €. Il Governo ha previsto una serie di eccezioni all’applicazione della nuova legge: le piattaforme senza scopo di lucro, le enciclopedie, le piattaforme commerciali ed educative, i forum di giornali e i fornitori di video sono esenti dalle regole contestate. Se le aziende con sede in altri Paesi dell’Unione Europea risultano escluse dalla portata applicativa della legge, tuttavia, essa non porterà di fatto a grandi risultati. Il Ministero per la Costituzione afferma che la Commissione UE ha sollevato preoccupazioni simili anche nel caso della Legge per il miglioramento dell’applicazione dei diritti nei social network ([Netz-DG](#)) tedesca - che sta comunque trovando attuazione. In linea di principio, una soluzione simile è comunque prevista a livello europeo attraverso il [Digital Services Act](#), presentato agli inizi di Dicembre. La Commissione UE non ha invece sollevato obiezioni sulla parte del pacchetto normativo di competenza del Ministero della Giustizia. Tali disposizioni prevedono un procedimento sommario di diritto civile, attraverso il quale gli interessati possono far rimuovere più rapidamente i messaggi d’odio chiedendo rapidamente un’ingiunzione in tal senso alle autorità giurisdizionali. Inoltre, sono previste estensioni di applicazione di determinati reati, tra cui il cosiddetto *upskirting* - la fotografia indesiderata di parti intime, per es. sotto la gonna - così come la diffusione di tali immagini. Anche la disciplina sull’incitamento all’odio in Rete è stata inasprita, così che in futuro anche gli insulti contro un individuo saranno perseguibili, mentre in precedenza la disciplina punitiva si applicava solo agli insulti che violavano la dignità umana di un intero

gruppo. Tali reati possono ora essere citati in giudizio privatamente solo come insulti o come incitamento all'odio, e saranno ufficialmente perseguiti. Anche il cyberbullismo sarà punito più severamente in futuro, e si applicherà anche in caso di pubblicazione occasionale di immagini di nudo.

GOVERNO

RECORD DI SPESE PER ANNUNCI PUBBLICI DEL GOVERNO FEDERALE

Dalla sua inaugurazione nel gennaio 2020 fino alla fine di **settembre** dello stesso anno, il Governo federale sostenuto da una maggioranza ÖVP-VERDI ha speso circa € 31,4 milioni, pari a circa € 4,3 milioni al mese, in pubblicità, spot televisivi, banner, spot radiofonici e campagne sui social media. Se è vero che gli annunci vengono da sempre utilizzati dal Governo per promuovere iniziative e programmi di vario genere, dalla perequazione fiscale ai controlli sanitari, alla realizzazione delle corsie d'emergenza - e dei componenti dello stesso Esecutivo -, nel 2020 i tanti annunci hanno riguardato soprattutto il tema del Coronavirus. Negli annunci a tutta pagina su quotidiani e riviste, in emittenti radiofoniche e televisive, e sul Web, il Governo chiede il rispetto del distanziamento sociale e delle altre misure di contenimento del Covid, ed informa sui finanziamenti e sulle nuove misure di protezione a sostegno di cittadini e imprese. Qualcuno fa notare come le stesse campagne mediatiche rappresentino un aiuto per il settore dell'editoria, in un momento in cui la crisi pandemica ha fatto crollare le prenotazioni di spazi pubblicitari da parte di imprese ed aziende per la vendita di prodotti e servizi.

Il **30 settembre**, tuttavia, in un [Rapporto sullo Stato di Diritto](#) in Austria la Commissione Europea ha criticato l'assenza di trasparenza in materia di pubblicità da parte delle istituzioni austriache, esprimendo preoccupazione che la distribuzione di risorse effettuata possa provocare indebite ingerenze di carattere politico. Le remore europee derivano dal fatto che il finanziamento occulto dei Media attraverso la pubblicità non è soggetto ad alcuna regola, a differenza di quanto avviene per le misure di sostegno alla stampa, al giornalismo o ai nuovi Media dovuti al Covid, che sono invece regolamentati dalla legge. Sono i dipartimenti della comunicazione dei vari Ministeri a decidere dove effettuare pubblicità, e questi di norma preferiscono i tabloid: dalla formazione dell'attuale Esecutivo a gennaio 2020, circa € 12 milioni, ovvero il 39% del budget pubblicitario del Governo, sono andati ai tre maggiori tabloid austriaci *Krone* (5,3 milioni), *Österreich/Oe24* (3,4 milioni) e *Heute* (3,3 milioni).

CAPO DELLO STATO

APPELLO TELEVISIVO DEL PRESIDENTE VAN DER BELLEN A RISPETTARE LE MISURE DI LOCKDOWN ANTI COVID

In un discorso televisivo alla Nazione, il Presidente federale Alexander Van der Bellen esorta gli austriaci a rispettare le misure imposte dal Governo per contenere la pandemia da Coronavirus, entrate in vigore alla Mezzanotte del **3 novembre**, osservando come "ora possiamo dimostrare che comunità non è solo una parola vuota per noi. Ora si salvano delle

vite”. Nello stesso tempo, Van der Bellen auspica da parte dei responsabili politici la realizzazione di una tempestiva prospettiva di interventi post-lockdown. Il Presidente federale dichiara che non avrebbe mai voluto tenere un discorso del genere, ma a fronte dei numeri di diffusione della pandemia, che vedono al momento l’Austria contare “un contagio ogni 21 secondi”, sarebbero necessarie misure di straordinaria rigidità per “capovolgere immediatamente la situazione unendo le forze, altrimenti molto presto sarà impossibile evitare un sovraccarico totale degli ospedali”. Pertanto, il PRESIDENTE invita ognuno a considerare ogni giorno cosa potrebbe fare per fermare la pandemia, chiedendo esplicitamente il rispetto dei distanziamenti, l’uso delle mascherine ed il sistematico lavaggio delle mani. Van der Bellen si appella ai cittadini affinché rispettino tutte le misure prescritte “anche se è difficile per voi”, ricordando in una lettera pubblicata in occasione In una lettera emanata alla vigilia della Festa Nazionale del 26 Ottobre, Van der Bellen aveva scritto: “Dobbiamo tutti convivere con il virus e accettare restrizioni per proteggere la salute di tutti noi”, invitando i cittadini a considerare la temporaneità delle restrizioni, e che anche se rinunciare a certe libertà per un certo periodo è un’imposizione anche per la stessa democrazia, ciò è da considerare “un male necessario momentaneo”. Il Capo dello Stato ha anche assicurato a tutti coloro che hanno già sofferto particolarmente per la crisi pandemica, sia a livello personale che economico, che le istituzioni non lasceranno indietro nessuno di loro.

IL PRESIDENTE VAN DER BELLEN GIUDICA INCOSTITUZIONALE LA LEGGE DI BILANCIO

Con termini insolitamente duri, in una lettera del **30 novembre** indirizzata al Cancelliere Federale Sebastian Kurz (ÖVP) il Presidente federale Alexander Van der Bellen critica una grave irregolarità relativa alla Legge Federale di Bilancio, in cui manca una firma necessaria per concludere correttamente l’iter della sua approvazione. Nella missiva, Van der Bellen riassume: “La disposizione legislativa in questione non solo è lacunosa, ma anche incostituzionale”. Dopo un colloquio con l’ex Presidente della Corte costituzionale Ludwig Adamovich, il Presidente federale giunge alla conclusione di non poter certificare che la Legge di Bilancio sia stata approvata in conformità con il dettato costituzionale. “Questa Legge è nata in modo sbagliato, fondandosi su un emendamento (...) non sufficientemente sostenuto (...), come lo stesso Consiglio Nazionale ha potuto constatare”, prosegue Van der Bellen, il quale attribuisce allo stesso Consiglio Nazionale la responsabilità degli errori occorsi nello svolgimento del procedimento legislativo che violano le regole di procedura. Gli errori in questione sono secondo il Presidente federale talmente gravi da impedire che l’effettiva posizione della maggioranza del Consiglio Nazionale trovi espressione nei contenuti della Legge, che finisce pertanto per essere incostituzionale. Van der Bellen sottolinea come la regola del sostegno agli emendamenti prevista dal Regolamento del Consiglio Nazionale mira ad impedire “la presentazione di emendamenti da parte di un numero molto ridotto di Deputati”. Non si tratterebbe quindi di una mera regola formale, ma di una ingerenza sostanziale sulla regolarità della procedura parlamentare. Il 26 Novembre Van der Bellen ha infine promulgato la versione rettificata della Legge Federale di Bilancio, con cui sono state eliminate le irregolarità procedurali che impedivano al Presidente di completare l’iter di emanazione del provvedimento.

IL PRESIDENTE FEDERALE IN FAVORE DELL'ACCOGLIENZA DI RIFUGIATI DALLA GRECIA

Riguardo alla controversa questione della sorte dei rifugiati ospiti dei campi profughi nelle isole greche, il Presidente federale Van der Bellen interviene auspicando azioni che ne consentano l'ammissione in Austria. In una intervista rilasciata il **21 dicembre** al quotidiano *Kleine Zeitung*, Van der Bellen ha osservato come, a suo giudizio, in Austria ci sarebbe abbastanza spazio per accogliere le famiglie di rifugiati bloccati in Grecia, invitando il Governo federale affinché ponga in essere iniziative umanitarie finalizzate ad interventi di primo soccorso, ciò "che può significare come priorità solo portare le famiglie con bambini fuori di lì".

Per quanto attiene al timore del Governo che iniziative del genere possano determinare ulteriori flussi di rifugiati, facendo preferire all'Esecutivo di fornire "aiuto sul campo", il Presidente Federale ha risposto: "In primo luogo, l'aiuto sul campo non funziona, e in secondo luogo, il Natale è il momento di cercare rifugio. Davvero è per noi indifferente la sorte di quelle persone, anche se potremmo essere loro d'aiuto? Noi abbiamo spazio a sufficienza". Nel frattempo, aumentano gli appelli anche della Chiesa cattolica e della Chiesa protestante affinché il principale partito di maggioranza ÖVP, momentaneamente scettico rispetto alle proposte di intervento favorite da Van de Bellen, riveda le proprie posizioni e mostri segnali di una ritrovata coscienza cristiano-sociale. In una lettera indirizzata al Cancelliere federale Sebastian Kurz, il Sovrintendente viennese della Chiesa Protestante Matthias Geis, scrive "per favore, cambiate il vostro atteggiamento, insieme a tutti i membri del governo", invitando a non tenere conto di calcoli politici, delle alleanze strategiche in patria o nell'Unione Europea, ma "ai considerare se ogni piccolo bambino non meriti di essere aiutato - con tutti i nostri mezzi". Critico il commento sulla vicenda il Governatore del Burgenland Hans Peter Doskozil (SPÖ), il quale definisce "ipocrita" il dibattito sul tema, ritenendo che invitare a portare bambini e famiglie di rifugiati in Austria nell'imminenza delle feste natalizie sia un intervento occasionale e "troppo miope", finalizzato soltanto a placare occasionalmente la coscienza sociale delle forze politiche e dell'opinione pubblica.

CORTI

IL "RICORSO PER IL CLIMA" CONTRO IL TRATTAMENTO PREFERENZIALE PER L'AVIAZIONE NON VIOLA DIRETTAMENTE DIRITTI DEI RICORRENTI ([G 144/2020](#))

Il **30 settembre** la Corte costituzionale ha respinto un'istanza individuale (*Individualantrag*) contro una serie di norme fiscali, come le esenzioni fiscali per l'aviazione ("ricorso per il clima"). I ricorrenti avevano contestato le formulazioni contenute nella legge sull'imposta sul valore aggiunto del 1994, nella legge sull'imposta sugli oli minerali del 1995 e nell'ordinanza sull'esenzione dall'imposta sull'aviazione. In sostanza, la domanda era diretta contro l'esenzione dall'imposta sul cherosene per le compagnie aeree, disciplinata dalla legge sulla tassazione degli oli minerali, e contro l'esenzione dall'IVA per i biglietti aerei per i voli internazionali. Secondo la Corte, i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare perché considerano queste parti del regolamento incostituzionali. Tuttavia, secondo la legge sulla Corte Costituzionale (Art. 62 (1)), ciò non può essere lasciato indefinito, anche in considerazione del fatto che si tratta di disposizioni che non sono indissolubilmente legate

alle criticate esenzioni fiscali. Pertanto, il VfGH ha respinto il ricorso riguardo alle contestazioni non motivate. Inoltre, è stata attestata una generale illegittimità a ricorrere contro le norme impugnate. I ricorrenti hanno spiegato di non aver utilizzato i servizi dei vettori aerei per motivi ambientali e, ciononostante, essi sostengono, in quanto passeggeri ferroviari, di essere interessati dalle esenzioni fiscali per il trasporto aereo di passeggeri nella misura in cui ciò regola il trasporto ferroviario in modo meno favorevole rispetto al trasporto aereo. La Corte Costituzionale non ha tuttavia ritenuto che i diritti dei ricorrenti siano direttamente violati dai provvedimenti impugnati, motivo per cui ha ritenuto non sussistere il requisito della ricevibilità dell'istanza di impugnazione.

DICHIARATE INCOSTITUZIONALI DUE LEGGI DEI LÄNDER (G 259/2019-19, G 166/2020)

Con due decisioni distinte, la Corte costituzionale ha giudicato incostituzionali due leggi emanate da altrettanti Länder. In un caso, relativo alla revisione di una precedente ordinanza riguardante la città commerciale di Seiersberg, la Corte costituzionale ha abrogato una disposizione della legge della Stiria sull'amministrazione della rete stradale. Nel secondo caso, a seguito di un referendum comunale a Ludesch, sono state abrogate le disposizioni della legge regionale sui Comuni del Vorarlberg e della legge referendaria provinciale.

Nel primo caso, il **1 ottobre** la Corte Costituzionale austriaca ha dichiarato l'incostituzionalità della definizione di strade di interesse pubblico data dalla Legge sull'Amministrazione Stradale del Land Stiria del 1964 (LStVG). La ragione di questa decisione è stata la richiesta del Difensore Civico (*Volksanwaltschaft*) alla Corte Costituzionale di abrogare un'ordinanza del Consiglio Comunale di Seiersberg-Pirka, emanata sulla base di una disposizione della LStVG, che classificava come di rilevanza pubblica le strutture di collegamento nel centro commerciale Shopping City Seiersberg. La Corte ha ritenuto questa disposizione della LStVG incostituzionale, perché violava il requisito di obiettività ed i limiti costituzionali dell'autonomia comunale, in quanto aveva previsto che le strade potessero essere dichiarate vie pubbliche di interesse anche nel caso in cui non detenessero una rilevanza meramente locale per il trasporto pubblico. Con l'eliminazione del criterio indicato, tuttavia, questa tipologia di strada non poteva più essere chiaramente distinta da altri tipi di vie di comunicazione, il che - secondo la Corte Costituzionale - rappresentava una contraddizione con il sistema posto dalla LStVG. Le vie di circolazione autostradale la cui rilevanza supera l'interesse meramente locale non possono essere affidate alla sola regolamentazione delle autorità comunali, pertanto la sentenza in commento statuisce anche che la nuova classificazione delle strade di interesse pubblico ha violato i limiti costituzionali previsti per l'autonomia comunale.

Nel secondo caso, il **6 ottobre**, la Corte ha decretato l'incostituzionalità della legge sul Referendum comunale del Land Vorarlberg, poiché ritenuto contrario al principio di democrazia rappresentativa. La norma impugnata prevedeva che le questioni comprese nella sfera di competenza comunale potessero essere decise con Referendum locale, da indire su richiesta di un numero minimo di aventi diritto al voto nel Comune interessato. Secondo la disciplina referendaria del Land, tale decisione popolare avrebbe sostituito la deliberazione dell'organo comunale altrimenti competente. La Corte Costituzionale ha stabilito che tale modello referendario contraddice la natura democratico-rappresentativa del sistema di autogoverno comunale. Al centro di questo sistema si pone infatti il Consiglio Comunale, quale organo rappresentativo della comunità locale ed eletto dal corpo elettorale composto

dai residenti nel territorio del Comune, rispetto al quale tutti gli altri organi comunali sono responsabili dell'adempimento dei compiti spettanti all'ente locale. La Corte Costituzionale non contesta la legittimità dei Referendum municipali vincolanti, ove basati su una manifestazione di volontà del Consiglio Comunale - tanto nel caso in cui sia il Consiglio Comunale stesso ad indire il Referendum, sia laddove esso dichiarò liberamente vincolante il risultato referendario. Ciò che tuttavia il sistema rappresentativo-democratico dell'autogoverno municipale preclude, è la possibilità di vincolare il Consiglio Comunale ad una certa decisione assunta tramite Referendum contro la volontà del Consiglio Comunale stesso. La Corte costituzionale ha quindi dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge comunale e della legge referendaria provinciale del Vorarlberg, che consentivano la celebrazione di Referendum locali con effetto vincolante per le istituzioni comunali, indetti su richiesta degli aventi diritto al voto nel Comune anche in assenza di consenso del Consiglio Comunale. L'occasione per il pronunciamento della Corte Costituzionale è stato il referendum del 10 novembre 2019 nel Comune di Ludesch, riguardante un'eventuale redistribuzione dei terreni nella regione del Neugut. Una parte degli elettori del Comune avevano chiesto il Referendum, mentre altri elettori ne avevano contestato l'esito. Poiché la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima la base legale per il Referendum, l'organizzazione e lo svolgimento della consultazione referendaria di Ludesch risultavano illegali. La Corte ha quindi chiuso la vicenda con la sentenza in commento, accogliendo il ricorso ed annullando l'intero procedimento referendario. La decisione sulla destinazione d'uso dei terreni interessati torna quindi nella esclusiva competenza del consiglio comunale.

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19 ([E 1262/2020](#), [V 392/2020](#), [V 405/2020](#), [V 428/2020](#), [V 429/2020](#), [G 271/2020](#), [G 272/2020](#))

La Corte Costituzionale ha emanato una serie di pronunce connesse all'applicazione di misure connesse all'emergenza da COVID-19. Con la deliberazione del **28 settembre**, si stabilisce che l'obbligo di prestare servizio civile straordinario richiede che sussista un effettivo stato di necessità. La decisione ha riguardato il caso di uno studente della Stiria, obbligato a prestare servizio civile straordinario nel marzo 2020, due settimane prima della fine del suo periodo di servizio civile ordinario, che aveva presentato ricorso sostenendo l'illegalità della richiesta. Secondo la [Legge sul Servizio Civile del 1986](#), l'obbligo di prestare servizio civile straordinario è legittimo solo ove si renda necessario un dispiegamento di forze in seguito a calamità naturali, incidenti di proporzioni eccezionali o emergenze straordinarie.

Il denunciante aveva sostenuto dinanzi al Tribunale Amministrativo Federale (BVwG), tra l'altro, che al 17 marzo 2020, 2.500 volontari si erano già iscritti al servizio civile straordinario e che un certo numero di dipendenti pubblici erano stati trasferiti da altri settori, motivo per cui non era necessaria l'estensione del suo servizio civile straordinario. I Supremi Giudici amministrativi non avevano espletato una valutazione delle argomentazioni del ricorrente, né avevano accertato se l'estensione del servizio civile fosse effettivamente necessaria. La Corte Costituzionale ha invece decretato che, così facendo, il Tribunale Amministrativo Federale abbia violato il diritto del ricorrente all'uguaglianza davanti alla legge, annullandone la decisione e imponendo una nuova valutazione e conseguente sentenza sul caso in esame.

Con una serie di decisioni, il **1 ottobre** la Corte costituzionale ha quindi ritenuto illegittime alcune misure anti Covid-19 emanate nella primavera del 2020. In particolare, sono stati dichiarati illegali il divieto di accesso a ristoranti ed autolavaggi indipendenti (non collegati ad

un distributore di benzina), le restrizioni all'ingresso di gruppi di visitatori nei ristoranti (massimo quattro adulti se non si tratta di un gruppo familiare), il divieto di eventi con più di dieci persone (relativo ad es. alle discoteche) e l'obbligo di indossare maschere in locali chiusi appartenenti a luoghi pubblici (uffici, etc.).

La Corte ha inoltre abrogato una disposizione dell'ordinanza sull'allentamento delle misure anti Covid-19 ancora in vigore ([COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV](#)), che ordinava l'osservanza obbligatoria della distanza minima di un metro tra i tavoli nei ristoranti. L'abrogazione è entrata in vigore il 1 Gennaio 2021. Secondo la Corte, che nell'occasione conferma la linea giurisprudenziale assunta con le [sentenze dello scorso 14 Luglio 2020](#) (cfr. Nomos 2/2020), risultavano incomprensibili le ragioni per le quali il Ministro della Salute aveva ritenuto necessari i provvedimenti abrogati, ponendo le restrizioni in oggetto in violazione delle autorizzazioni previste dalla [Legge sulle Misure anti COVID-19](#) e dalla [Legge sulle Epidemie](#).

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO INDIVIDUALE CONTRO L'ESENZIONE DA PEDAGGIO AUTOSTRADALE ([G 152/2020](#))

Il **30 settembre** la Corte costituzionale ha respinto la richiesta di una privata cittadina di annullare come incostituzionale l'esenzione dal pedaggio sull'autostrada A 14 della Valle del Reno tra il confine di Stato di Hörbranz e lo svincolo di Hohenems, in vigore dal 15 dicembre 2019. La ricorrente, che vive a Lustenau, nei pressi del valico di frontiera di Lustenau, sosteneva che l'esenzione dai pedaggi fosse una misura di gestione del traffico che causava un ulteriore inquinamento della qualità dell'aria nella zona del valico di frontiera, determinando un deterioramento ed un pericolo per la salute dei residenti della zona, configurandosi come una violazione dell'art. 8 della CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare). Tuttavia, la contestazione di una legge da parte di un singolo (*Individualantrag*) presuppone che la legge impugnata riguardi o sia rivolta direttamente contro il ricorrente. In questo caso, secondo la Corte Costituzionale così non è, in quanto l'esenzione dal pedaggio autostradale di cui si contesta l'incostituzionalità riguarda solo il Governo Federale, o più esattamente la società che gestisce la rete autostradale austriaca ASFINAG in quanto creditrice del pedaggio, e gli automobilisti esentati dal pagamento. Nel caso concreto, dunque, non si configurano coinvolgimenti giuridici diretti della ricorrente che chiamino in causa il diritto sancito dall'art. 8 CEDU.

INAMMISSIBILI LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER MISURE ANTI COVID-19 ([E 3412/2020](#), [E 3417/2020](#), [E 3544/2020](#))

In tre decisioni del **26 novembre** la Corte costituzionale ha rifiutato di trattare i reclami relativi ai risarcimenti per le imprese interessate dalle misure anti Covid-19. Le società denunciante - una società commerciale, il proprietario di un centro commerciale e un'agenzia di viaggi - avevano chiesto un risarcimento per il mancato guadagno subito a causa delle misure Covid-19 in vigore dal 16 marzo 2020. Sia l'autorità distrettuale competente che il tribunale amministrativo provinciale avevano respinto tali richieste per mancanza di fondamento giuridico. Ai sensi della Legge sulle Malattie Epidemiche ([Epidemiegesetz](#)) del 1950, le persone hanno diritto a un indennizzo, tra l'altro, se gestiscono un'attività che è stata "limitata o interdetta dall'esercizio" a causa dell'insorgere di una malattia soggetta a obbligo di notifica e, di conseguenza, si è verificato un mancato guadagno. Il 15 marzo 2020 è stata promulgata la Legge sulle Misure Anti Covid-19, il cui art. 4, par. 2, stabilisce che le

disposizioni della *Epidemiegesetz* “relative alla chiusura dei locali” non si applicano se è stato emesso un ordine ai sensi dell’art. 1 di tale legge per impedire la diffusione del Covid-19.

La Corte costituzionale non ha ravvisato violazioni del dettato costituzionale a tale riguardo: l’art. 4 par. 2 della Legge sulle Misure Anti COVID 19 copre tutte le misure decretate sulla base dell’art. 1 della stessa legge: non vi è quindi alcuna differenziazione tra chiusure di stabilimenti, divieti di accesso ed altre misure (meno invasive). Inoltre, le misure ordinate ai sensi della Legge sulle Misure Anti COVID 19 (*COVID-19-Maßnahmengesetz*) sono state inserite in un pacchetto completo di misure di sostegno economico, con cui le imprese colpite avevano, in particolare, la possibilità di ricevere aiuti per il lavoro a tempo parziale (cfr. VfGH 14.7.2020, G 202/2020, in Nomos 2/2020). L’agenzia di viaggi ricorrente aveva inoltre basato il proprio ricorso sulle ordinanze sulle restrizioni al (re)ingresso in Austria emanate dal 16 marzo 2020. Secondo l’*Epidemiegesetz*, le imprese hanno diritto a un risarcimento anche se sono impiegate in una località in cui sono state imposte restrizioni al traffico; tuttavia, secondo la Corte costituzionale un tale diritto non sussiste nel caso di “restrizioni al traffico da e per l’estero”. Questa differenziazione tra le restrizioni al traffico su piccola scala e quelle nei confronti dell’estero, che in ultima analisi riguardano tutti, non viola il principio di uguaglianza.

OBBLIGO PER IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI PRESENTARE IL “VIDEO DI IBIZA” PER INTERO ALLA COMMISSIONE DI INCHIESTA COMPETENTE ([UA 3/2020](#))

Il **2 dicembre** la Corte Costituzionale ha sancito il dovere per il Ministro federale della Giustizia di presentare il “video di Ibiza” e le relative trascrizioni alla Commissione parlamentare d’inchiesta competente senza cancellazioni (*omissis*). Il video si riferisce al cd. “affare Ibiza” (*Ibiza-Affäre*), uno scandalo politico che vide coinvolti Heinz-Christian Strache (ex vice-cancelliere austriaco e leader del Partito della libertà FPÖ), e Johann Gudenus (vice leader dell’FPÖ).

Il 17 maggio 2019 i quotidiani *Der Spiegel* e *Süddeutsche Zeitung* avevano pubblicato un video registrato con telecamera nascosta di un incontro avvenuto a Ibiza nel luglio 2017, in cui Strache e Gudenus, allora all’opposizione, accettavano le proposte di Alyona Makarova, accreditatasi come nipote del potente oligarca russo Igor Makarov, di finanziamenti ed appoggio da parte dei media per la campagna elettorale della FPÖ, in cambio di appalti pubblici esclusivi all’oligarca e di sostegno agli interessi russi in Austria. Il 18 maggio 2019 crollava la coalizione di governo tra i popolari della ÖVP e la FPÖ, con successive elezioni anticipate. Sia il video che le trascrizioni erano stati presentati alla commissione d’inchiesta con diverse rielaborazioni, - secondo un documento del Pubblico Ministero dell’Economia e della Corruzione - da un lato in quanto i brani secretati avrebbero potuto violare diritti individuali o compromettere eventuali indagini, dall’altro perché il materiale non era ritenuto rilevante per il procedimento di indagine penale, e pertanto non avrebbe dovuto far parte del fascicolo investigativo. Tuttavia, secondo la Corte, il fatto che i passi secretati non siano stati formalmente inclusi nel fascicolo d’indagine non giustifica il rifiuto di presentare tali documenti alla Commissione parlamentare incaricata di condurre indagini sulla vicenda. La decisione della Corte costituzionale lascia aperta al Ministro Federale della Giustizia la possibilità di chiedere al Presidente della commissione d’inchiesta di avviare una procedura di consultazione, nel cui ambito si possa convenire per iscritto, tra l’altro, che le attività della procura saranno tenute nella dovuta considerazione al momento della presentazione di

fascicoli e documenti ([Art. 58 comma 4 del Regolamento delle Commissioni Parlamentari d'Inchiesta](#)). Commentatori della vicenda fanno comunque notare come in caso di divergenze in relazione a tale accordo, sia il Ministro Federale che la commissione d'inchiesta possano ricorrere alla Corte Costituzionale ([Art. 138b cpv. 1 n. 6 Costituzione Federale](#)).

IL DIVIETO DI USO DEL VELO NELLE SCUOLE ELEMENTARI È INCOSTITUZIONALE ([G 4/2020](#))

La Corte costituzionale interviene su una questione di costituzionalità relativa all'art. 43a.1 comma 1 della Legge sull'Educazione Scolastica (*Schulunterrichtsgesetz* - SchuG), che vieta agli alunni di indossare abiti di connotazione ideologica o religiosa che comportino la copertura del capo fino alla fine dell'anno scolastico in cui compiono i 10 anni.

Due bambini, cresciuti in conformità con le disposizioni delle scuole giuridiche islamiche sunnite e sciite, e i loro genitori, avevano presentato ricorso contro questa norma, che trova applicazione in sostanza solamente rispetto al velo islamico (*hijab*), considerandola un'invasione sproporzionata del diritto alla libertà di religione o all'educazione religiosa dei bambini. Nella sentenza dell'**11 dicembre** la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale questo "divieto di indossare il velo" (*Verhüllungsverbot*), sostenendo che una disciplina che riguarda solo un certo gruppo di alunne, e selettiva rispetto alla garanzia di neutralità religiosa e ideologica ed alla tutela della parità tra i sessi, non raggiunge quello che dichiara essere il proprio obiettivo normativo, né riesce a rispettare il requisito di obiettività: l'art. 43a comma 1 SchuG viola quindi il principio di uguaglianza in relazione al diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Questi i punti salienti della sentenza: per quanto riguarda la sostanza della legge impugnata, la Corte costituzionale interpreta in modo restrittivo il requisito del reato di "copertura del capo" come forma di copertura secondo la tradizione islamica, così come accade in particolare con l'uso dell'*hijab*. Il principio di uguaglianza, insieme al diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, richiede la neutralità religiosa e ideologica dello Stato. Nel regolare il sistema scolastico, il Legislatore è tenuto a rispettare questo requisito, trattando le diverse convinzioni religiose e ideologiche secondo il principio di uguaglianza. Il sistema scolastico si basa, tra l'altro, sui valori fondamentali di apertura e tolleranza (art. 14 comma 5a B-VG): in ambito scolastico, ciò può giustificare anche restrizioni dei diritti garantiti dall'art. 9 della CEDU, se queste sono proporzionate e oggettivamente concepite. Con l'art. 43a SchuG, tuttavia, il Legislatore individua una forma specifica di abbigliamento con connotazioni religiose o ideologiche, paragonabile ad altre abitudini di abbigliamento con finalità religiose o ideologiche, ma non proibite. Una norma che individua in modo selettivo un particolare orientamento religioso o ideologico, privilegiandolo o svantaggiandolo in modo specifico, richiede una particolare giustificazione oggettiva rispetto al requisito di neutralità religiosa ed ideologica. L'uso del velo islamico è una pratica seguita per vari motivi.

Le possibilità di interpretazione che i portatori di un velo attribuiscono a questo capo di abbigliamento, e quindi al suo uso del velo rispetto alle loro specifiche convinzioni religiose o ideologiche, sono molteplici. L'uso del velo può semplicemente esprimere l'appartenenza all'Islam o la propria adesione di vita ai valori religiosi dell'Islam. Inoltre, l'uso del velo può essere interpretato anche come un segno di appartenenza alla cultura islamica, o di adesione alle tradizioni della società di origine. Il velo islamico non ha quindi un significato chiaro e inequivocabile.

Tuttavia, è proprio in materia di libertà di religione e di credo che alla Corte costituzionale è preclusa la possibilità di adottare una particolare interpretazione di un simbolo religioso o ideologico, quando vi sono diverse possibili interpretazioni, e di basare su questa interpretazione la sua valutazione di diritto fondamentale della liceità della presenza di tali simboli nelle istituzioni scolastiche statali. Il regolamento di divieto selettivo ai sensi dell'art. 43a SchuG, che si applica solo alle ragazze e vieta loro di indossare il velo islamico fino alla fine dell'anno scolastico in cui raggiungono i 10 anni di età, appare alla Corte fin dall'inizio inadatto a raggiungere l'obiettivo formulato dal Legislatore stesso. Piuttosto, il divieto selettivo può anche esercitare un effetto negativo sull'inclusione delle alunne da esso colpite e portare alla discriminazione, perché comporta il rischio di rendere più difficile l'accesso all'istruzione per le ragazze musulmane, o di escluderle socialmente.

Secondo la Corte, quindi, la disciplina oggetto di ricorso esclude l'origine e la tradizione islamica in quanto tale. Per quanto riguarda la protezione delle studentesse dalle pressioni sociali dei loro compagni di scuola, cui fa riferimento il Governo federale, la Corte costituzionale non manca di riconoscere che situazioni di conflitto di natura ideologica e religiosa possono verificarsi anche nelle scuole. Tuttavia, questa circostanza non può giustificare il divieto selettivo di cui all'art. 43a SchuG, poiché tale divieto riguarda una categoria di alunne che non disturbano il clima scolastico. La Corte conclude dichiarando come spetti al Legislatore creare strumenti adeguati per la risoluzione dei conflitti, tenendo conto dell'esigenza di neutralità e del mandato educativo costituzionale, qualora le misure educative e di salvaguardia previste dalla legge per il mantenimento dell'ordine scolastico non siano sufficienti a risolvere tali situazioni di conflitto, e a porre fine alle forme di bullismo di genere o religioso.